

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Consorzio è retto oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dallo Statuto, da questo Regolamento che vincola tutte le imprese consorziate e forma parte integrante del contratto del Consorzio.

Art. 1 Ingresso di nuovi consorziati

Fatto salvo quanto stabilito all'art. 5 dello Statuto, le domande di ammissione al Consorzio devono essere corredate dai seguenti documenti:

1. Certificato C.C.I.A.A.;
2. Delibera del Consiglio d'Amministrazione;
3. Tipologia dei prelievi di potenza e dei consumi di energia definiti su base annua;

Con l'acquisizione della qualifica di Consorzio, se in presenza dei requisiti specificati all'art. 14 commi 2, 3 e 4 lettera b) dei D.L. N. 79 del 16-3-99, nei modi previsti dallo Statuto, l'impresa ammessa al Consorzio ha diritto a ricevere la fornitura di energia elettrica alle condizioni contrattate dal Consorzio con il Fornitore.

Art. 2 Obblighi dei consorziati

Ciascuna impresa consorziata, è tenuta alla rigorosa e puntuale osservanza di tutto quanto stabilito nello Statuto, nel regolamento e negli atti consortili tutti.

Ciascun consorzio si impegna a:

2.1 comunicare al Consorzio, entro le date stabilite, il proprio programma di ritiro, come meglio specificato nel successivo articolo 4;

2.2 comunicare al Consorzio ogni modifica della tipologia e delle modalità di consumo;

2.3 fornire informazioni e dati su semplice richiesta del Consorzio, ritenendosi necessarie per il buon proseguimento degli scopi consortili;

2.4 provvedere ai pagamenti a proprio carico, secondo le modalità previste dall'art.8 e 9 dello Statuto;

2.5 rispettare nei propri impianti le vigenti disposizioni di legge in materia antinfortunistica e le norme tecniche di servizio eventualmente previste dal Contratto-tipo di vettoriamiento;

2.6 trasmettere al Consorzio copia del contratto di fornitura stipulato con il fornitore e copia delle bollette periodiche.

2.7 assumeranno in proprio i rischi del Consorzio nei confronti del soggetto produttore e/o distributore di energia, nel senso del rispetto del programma generale e delle altre condizioni stabilite nei documenti contrattuali, gli oneri tecnici, economici, finanziari fiscali, sociali, assicurativi, di garanzia ed ogni altro onere relativo al contratto di fornitura di energia, nonché ogni responsabilità inerente la corretta e puntuale osservanza degli adempimenti assunti nei confronti del fornitore e previsti nei relativi documenti contrattuali;

2.8 risponderanno nei confronti del Consorzio, (alle condizioni indicate all'articolo 3) ,oltre che del Committente e dei terzi, per ogni eventuale perdita e/o danno derivante da propria

negligenza, e/o inadempienza a quanto stabilito nei documenti contrattuali, e comunque ad essa imputabile.

Art. 3: Conseguenze dell'inadempimento

I Consorziati si impegnano ad informare il Consorzio di ogni difficoltà, di qualsiasi genere e natura, atta a compromettere la buona esecuzione dell'accordo con il fornitore di energia, che dovesse insorgere in occasione dell'adempimento delle proprie obbligazioni assunte nei confronti dello stesso, al fine di consentire l'adozione di ogni opportuno provvedimento.

Qualora uno dei Consorziati non possa adempiere una propria prestazione nei termini contrattuali e nel rispetto delle specifiche tecniche, dovrà darne pronta comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Consorzio.

Ove per colpa o negligenza o inadempimento di uno dei Consorziati, il Consorzio fosse costretto a pagare delle penali, di qualsiasi genere, il pagamento delle stesse viene così regolamentato: le penali saranno pagate e addebitate alla Consorziata che sia responsabile in via esclusiva dell'inadempimento entro il limite della penale massima prevista nei documenti contrattuali stipulati con il fornitore.

Nel caso in cui la responsabilità di cui ai precedenti paragrafi sia propria di tutti i Consorziati, ovvero non sia chiaramente attribuibile ad alcuno di essi, le penali saranno ripartite in proporzione alle rispettive quote di partecipazione all'iniziativa

La parte inadempiente, salvo quanto appresso indicato, dovrà sopportare ogni conseguenza connessa al proprio inadempimento. Nel caso in cui il fornitore di energia, oltre l'applicazione della penale, dichiari risolto per inadempimento il Contratto o l'accordo quadro con il Consorzio, il Consorziato che non ha dato causa all'inadempimento avrà diritto a pretendere dal Consorziato che sia responsabile, il risarcimento dei danni.

In ogni caso, tale risarcimento è limitato al danno che rappresenti una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, con espressa rinuncia, da parte di ciascun Consorziato, al risarcimento del danno che, pur rappresentando un effetto normale dell'inadempimento medesimo, sia indiretto che non immediato.

Art. 4 Programmi di ritiro

Ciascun consorziato comunicherà al Consorzio, 45 giorni prima dell'inizio della fornitura, il proprio programma di ritiro di energia elettrica fino allo scadere dell'anno in corso.

Successivamente, entro il 1° dicembre di ciascun anno, ogni consorziato comunicherà il proprio programma di ritiro di energia elettrica per i successivi quattro trimestri specificando:

- La potenza impegnata per trimestre e per fascia oraria
- La variante tariffaria prescelta

Il Consorzio provvederà a verificare la compatibilità di programmi di ciascun consorziato con i programmi degli altri consorziati al fine di garantire il corretto funzionamento e l'economicità della gestione del Consorzio attraverso un equo temperamento degli interessi di tutti i consorziati.

Art. 5 Assegnazione delle Prestazioni

Al fine di fruire delle prestazioni di fornitura di energia, ogni Consorziato sottoscrive con il fornitore selezionato dal Consorzio un contratto di fornitura che definirà gli aspetti relativi alla prestazione caratteristica dello stesso.

Art. 6 Interruzioni dell'erogazione

L'interruzione o la limitazione della fornitura sia essa a caso fortuito, atti governativi, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del ragionevole controllo del Fornitore e del Consorzio, non daranno luogo ad alcuna responsabilità del Consorzio verso i consorziati.

Art. 7: Riservatezza delle Informazioni

Per la durata del Consorzio e per un periodo ulteriore di cinque (5) anni, ogni Consorziato si impegna a mantenere riservate le informazioni industriali e commerciali di cui fosse venuto a conoscenza in occasione dell'iniziativa del Contratto o dell'Accordo stipulato con il/i fornitore/i ed a tutelare all'interno della propria organizzazione e nei confronti dei terzi, in Italia e all'estero, tale riservatezza come se si trattasse di informazioni di sua proprietà. Ogni Consorziato dovrà considerare ogni documento tecnico e commerciale comunicatogli da altro Consorziato o dal Consorzio come di proprietà intellettuale di questi ultimi.

I Consorziati si impegnano inoltre ad utilizzare tutte le informazioni scambiate in occasione della preparazione delle offerte e dell'eventuale esecuzione delle prestazioni soltanto e per gli scopi previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto. Ogni Consorziato si impegna a prendere ogni opportuno provvedimento affinché le obbligazioni in oggetto siano rispettate dal proprio personale e dai collaboratori.

Gli obblighi di cui sopra, in ogni caso, non riguardano le informazioni che siano già in possesso dei Consorziati al momento dell'approvazione del presente Regolamento; siano già di pubblico dominio o lo diventino successivamente, purché non in violazione presente Regolamento.

Art. 8: Composizione e competenze del Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico è composto da un numero di due a cinque membri aventi i requisiti di capacità professionale nel settore della Energia Elettrica e capacità tecnico-amministrative.

Gli stessi sono eletti dal Consiglio d'Amministrazione del Consorzio, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla prima riunione il Comitato Tecnico esprime un Coordinatore che avrà il compito di indire le riunioni e redarre il relativo verbale da riportate sul libro delle riunioni del Comitato Tecnico.

Il Comitato propone al Consiglio d'Amministrazione o all'Assemblea, i pareri tecnici consultivi riguardanti:

- l'analisi tecnico-amministrativa delle proposte di contratto o convenzioni con gli enti produttori o distributori di energia; l'analisi tecnica in merito ad errori e ritardi nella esecuzione dei

- contratti di fornitura sottoscritti per singola Impresa con il soggetto produttore;
- ogni altro argomento di natura tecnica inerente l'oggetto consortile che gli organi del Consorzio vorranno sottoporli.

Il parere del Comitato Tecnico, prima di essere presentato Consiglio d'Amministrazione od all'Assemblea, dovrà essere approvato dalla maggioranza dei suoi membri .

Alle riunioni del Comitato Tecnico potranno partecipare il Segretario del Consorzio, ove nominato, ovvero esperti estranei al Consorzio se la riunione attiene anche a questioni nelle quali sono specializzati.

Oltre a fornire i pareri, il Comitato Tecnico dovrà organizzare una serie di controlli sull'operato delle singole Imprese per verificare il rispetto dei parametri tecnico-qualitativi indicati negli elaborati e/o capitolati del Fornitore di Energia o dal Consorzio e proporre tempestivamente gli interventi correttivi necessari.

Art. 9: Riserve e contestazioni

I soci Consorziati si impegnano a segnalare immediatamente al Consorzio eventuali richieste e/o pretese nei confronti del fornitore che dovessero sfociare in opposizioni di riserve o contestazioni. Nell'ipotesi di accoglimento delle riserve o contestazioni le relative somme che saranno ricavate dal Consorzio, dedotte le spese relative, saranno ripartite come segue:

1. per riserve o contestazioni di carattere generale attinenti all'Accordo/i-Quadro con il/i fornitore/i di energia, verranno suddivise secondo le quote di partecipazione al Consorzio;
2. per riserve o contestazioni attinenti alla fornitura di energia a favore del singolo Consorziato verranno attribuite allo stesso.

Art. 10 Foro competente

Eventuali controversie in ordine all'esecuzione e/o all'interpretazione del presente Regolamento saranno di esclusiva competenza del Foro di Siena.